



Domande e risposte sulla notifica a posteriori di armi vietate

Data:

23 giugno 2022

Destinatari:

Uffici cantonali delle armi

1.1 Quali armi devono essere notificate entro il 14 agosto 2022?

Chiunque al momento dell'entrata in vigore il 15 agosto 2019 delle modifiche della legge e dell'ordinanza sulle armi (LArm e OArm) era già in possesso di un'arma da fuoco ora vietata, **non** è tenuto a richiedere un'autorizzazione eccezionale. Secondo le nuove disposizioni della LArm, queste persone devono tuttavia notificare il legittimo possesso di armi da fuoco semiautomatiche vietate entro tre anni (il termine scade il 14 agosto 2022) all'ufficio delle armi del Cantone di domicilio. Tale notifica non è invece necessaria se l'arma è già iscritta in un registro cantonale delle armi (art. 42b LArm).

Dall'agosto 2019 le armi indicate all'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm rientrano nella categoria delle «armi vietate» e necessitano quindi di un'autorizzazione eccezionale.

«Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di:

[...]

b. armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali, eccettuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento;

c. armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia:

1. armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi,

2. armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;

d. armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;»

Secondo l'articolo 4 capoverso 2^{bis} LArm per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i

caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:

- a. nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
- b. nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.

Rientrano quindi nella categoria delle armi vietate:

- **TUTTE** le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (armi da fuoco corte e armi da fuoco portatili, in caso di dubbio chiedere l'omologazione all'Ufficio centrale Armi di fedpol). Le armi da fuoco per il tiro a raffica sono considerate come modificate in armi da fuoco semiautomatiche soltanto se la funzione di tiro a raffica non può essere ripristinata o può esserlo soltanto con grande dispendio da uno specialista con attrezzature speciali. Altrimenti l'arma resta un'arma da fuoco per il tiro a raffica per la quale non è previsto alcun obbligo esplicito di notifica a posteriori, ma che di principio è soggetta all'obbligo di autorizzazione eccezionale. **IMPORTANTE:** non rientrano in tale categoria le armi da fuoco d'ordinanza dell'esercito svizzero (fucili d'assalto 57 e 90) che sono state riprese in proprietà dalla persona stessa direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare.
- **TUTTE** le armi da fuoco portatili semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (caricatore di oltre 10 cartucce, se inserito nell'arma da fuoco o se l'arma è custodita o trasportata insieme al caricatore).
- **TUTTE** le armi da fuoco corte semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (caricatore di oltre 20 cartucce, se il caricatore è inserito nell'arma da fuoco o se l'arma è custodita o trasportata insieme al caricatore).
- **TUTTE** le armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm grazie a un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio. Non rientrano in tale categoria le armi dello stesso tipo la cui lunghezza, senza che venga ridotta, è inferiore a 60 cm.

Riassumendo, il termine per la notifica a posteriori si applica alle armi seguenti:

1. Fucili d'assalto d'ordinanza svizzeri (fucili d'assalto 57 e 90)

Se il possessore non ha ripreso l'arma direttamente dall'esercito (militare che ha ripreso direttamente in proprietà la sua arma personale), i fucili d'assalto 57 e 90 devono essere notificati a posteriori. Esempio: qualcuno riprende l'arma personale di un'altra persona (tramite compravendita, donazione, successione ereditaria ecc. tramite permesso di acquisto di armi dal 2008). Il fucile d'assalto 57 e/o 90 è dunque in possesso di un privato che però non ha ripreso in proprietà l'arma direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare. Questa persona è quindi tenuta a notificarne il possesso a posteriori. Questa norma non si applica ai fucili a ripetizione portatili quali il moschetto o il fucile perché non sono semiautomatici.

2. Armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche

TUTTE le armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche devono essere notificate a posteriori se non sono ancora iscritte in un registro cantonale.

IMPORTANTE: le armi da fuoco fabbricate come modello semiautomatico (a percussione centrale) devono essere notificate a posteriori soltanto se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (più di 10 cartucce).

Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare (p. es. calibro .22l.r.), anche se dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, **non** sono soggette all'obbligo di notifica a posteriori, salvo se si tratta di armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche.

3. Armi da fuoco corte semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi

TUTTE le armi da fuoco corte semiautomatiche a percussione centrale dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (più di 20 cartucce) devono essere notificate a posteriori alle autorità cantonali se non sono ancora iscritte in un registro cantonale.

Sono considerate dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi le armi nelle quali è inserito un tale caricatore o le armi che sono custodite o trasportate insieme a un tale caricatore.

4. Armi da fuoco portatili semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm

TUTTE le armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere la loro funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm, devono essere notificate a posteriori se non sono ancora iscritte in un registro cantonale.

Altre domande frequenti

1.2 Nelle cerchie dei tiratori sono molto diffusi i fucili d'assalto 90 (SIG 550) e 57 (SIG 510) nonché le pistole SIG P220 e SIG P210. In che misura queste armi da fuoco sono interessate dall'obbligo di notifica?

A partire da agosto 2019 per determinate armi da fuoco semiautomatiche, quali i fucili d'assalto 57 e 90, si applicano nuovi requisiti per l'acquisto sempre che non siano state riprese in proprietà direttamente dall'esercito. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c LArm, il legittimo possesso del fucile d'assalto 57 o 90 deve essere notificato se l'arma non è ancora iscritta in un registro cantonale delle armi (in caso di dubbio chiedere all'Ufficio cantonale delle armi competente). Sono escluse da tale norma le armi da fuoco d'ordinanza riprese direttamente in proprietà da un militare al proscioglimento dall'obbligo militare. In tal caso continuano ad applicarsi i requisiti fissati dalla legislazione militare (permesso d'acquisto di armi). Le pistole SIG P220 o SIG P210 sono soggette a tale obbligo di notifica soltanto se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi (per le armi da fuoco corte si tratta di caricatori con una capacità di oltre 20 cartucce; art. 4 cpv. 2^{bis} LArm).

1.3 Un tiratore ha acquistato nel 2017, con un permesso d'acquisto di armi, un fucile d'assalto 90 civile con un caricatore con una capacità di 20 cartucce. Deve notificare il possesso entro il 14 agosto 2022?

Se nel 2017 è stato acquistato, con un permesso d'acquisto di armi, un fucile d'assalto 90 civile con un caricatore con una capacità di 20 cartucce, si può partire dal presupposto che conformemente all'articolo 9c LArm una copia del permesso sia stata rispedita all'autorità di

rilascio entro 30 giorni dall'acquisto. L'obbligo di essere titolare di un permesso di acquisto di armi per l'acquisto di un fucile d'assalto 90 civile risale al 2008 e l'obbligo di tenere un registro cantonale al 2010. Si può quindi presumere che l'arma da fuoco sia stata registrata. In caso di dubbio, le autorità cantonali competenti possono fornire maggiori informazioni.

1.4 Molti anni fa, quando ancora non occorreva un permesso d'acquisto di armi, un tiratore ha ricevuto dall'esercito il suo fucile d'assalto 90 insieme a un caricatore con una capacità di 20 cartucce. Cosa deve fare ora?

In questo caso si applica la deroga secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LArm: «eccezzuate le armi da fuoco di ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell'Amministrazione militare dal loro possessore e le parti essenziali che servono a mantenere il loro funzionamento». Soltanto quando l'ex militare aliena l'arma a un'altra persona, l'arma è considerata vietata. La persona che riprende l'arma da un ex militare deve quindi essere in possesso di un'autorizzazione eccezionale.

1.5 Cosa succede se un'arma da fuoco non è notificata entro il 14 agosto 2022?

L'arma non è registrata. In caso di controllo, l'autorità competente può verificare se il possesso dell'arma è legittimo e, in caso contrario, adottare i provvedimenti del caso.

L'articolo 31 capoverso 1 lettera f statuisce che l'autorità competente sequestra i caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all'acquisto o al possesso. Trova applicazione anche l'articolo 31 capoverso 2^{bis}:

«Se l'autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell'articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell'articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.»

Lo stesso vale anche per i caricatori ad alta capacità di colpi (art. 31 cpv. 2^{ter} LArm).

1.6 È possibile notificare un'arma anche dopo la scadenza del termine per la notifica a posteriori?

Un'arma può essere notificata anche dopo la scadenza del termine per la notifica a posteriori.

1.7 Quali ripercussioni o sanzioni incombono in caso di mancato rispetto dell'obbligo di notifica?

Lo scopo dell'obbligo di notifica a posteriori non è quello di punire, bensì di registrare. Per questo motivo la LArm non prevede nessuna disposizione penale diretta.

1.8 Un'arma soggetta a notifica spunta dopo il 14 agosto 2022 nel quadro di una successione ereditaria. Si presume che l'arma non sia stata notificata. Come devono procedere i familiari della persona defunta?

Si consiglia ai familiari di contattare rapidamente l'ufficio cantonale delle armi. L'autorità competente in casi simili è la polizia cantonale. Se i familiari intendono acquistare l'arma, possono rivolgersi all'ufficio cantonale delle armi e chiedere il rilascio di un'autorizzazione eccezionale. La successione ereditaria di armi è disciplinata dall'articolo 6a capoverso 1 LArm.